

STATUTO

**NEW LIFE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIANA DEGLI ALBANESI PA
CONTRADA QUATTRO FINAITE S.N.C.

Numero REA: PA - 309899

Codice fiscale: 06270470823

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-01-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Rep n. 1341/1044

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A

RESPONSABILITA' LIMITATA A MUTUALITA' PREVALENTE

"NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L."

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 (DENOMINAZIONE)

E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata "NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L.".

ART. 2 (SEDE)

La società ha sede legale in Piana degli Albanesi, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Con decisione dell'Organo Amministrativo la società potrà trasferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie e per il trasferimento della sede in altri comuni è necessaria la decisione dei soci, adottata mediante delibera assembleare.

ART. 3 (DURATA)

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo

il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

ART. 4 (SCOPO MUTUALISTICO) - La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e mutualistica della azienda alla quale conferiscono la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art.2512 e seguenti del codice civile.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale).

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato

ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori. La cooperativa potrà aderire ad organismi economici, sindacali, professionali che si propongano attività mutualistiche, di lavoro, di servizio o similari, e si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e pertanto potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazione di categoria e di settore.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

ART. 5 (OGGETTO SOCIALE) - La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

La Cooperativa, senza finalità speculativa, si propone di perseguire, secondo il dettato della L. N. 381/91 "Disciplina delle cooperative sociali", l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. In particolare, la Cooperativa, persegue lo scopo sociale previsto dall'art. 1 c. 1 lettere "a" e "b" della L. 381/91, e quindi intende svolgere:

* attività (comma 1, lettera a) di gestione di servizi

socio-sanitari ed educativi. * attività (comma 1, lettera b) volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate quali: infanti, minori, adolescenti, adulti, anziani, inabili fisici, psichici e sensoriali, minori a rischio, gestanti, ragazze madri, tossicodipendenti, extracomunitari, immigrati ed emigrati, ex detenuti, lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, disoccupati di lunga durata, soggetti espulsi dal mercato del lavoro, nonché tutte le altre categorie di soggetti svantaggiati la cui condizione sia la conseguenza di: incidenti, malattie, malformazioni, menomazioni, disabilità, indigenza, e tutte le persone svantaggiate previste dalla normativa regionale, nazionale, comunitaria ed extracomunitaria.

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, tutto ciò tramite la gestione in forma associata della cooperativa sociale e con la prestazione della propria attività lavorativa, instaurando un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste

dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione vigente.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea ai sensi dell'Art. 6, della L. 142, del 3 Aprile 2001.

La tutela dei soci della cooperativa viene esercitata dalla cooperativa stessa e dalla associazione di rappresentanza nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni lavorative o di altra natura di soggetti diversi dai soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La cooperativa con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo

di persone svantaggiate di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 381/91.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

Attività di tipo "A"

l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate, quali:

1. l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socioassistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà
2. la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;
3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido,

scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extra-scolastico

4. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;

5. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;

6. la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti

nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali:
carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite,
centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di
accoglienza per immigrati;

7. la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore
dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei
figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di
minori stranieri non accompagnati;

8. l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione
di attività e servizi volti all'inclusione sociale,
all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti
anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei
conflitti,

9. gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e
integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione
internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per
protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario
anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche
finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli
di soggiorno, eccetera;

10. organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di
persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti

penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;

11. organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;

12. la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;

13. l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;

14. l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della

massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche;

15. organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

16. l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;

17. la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;

18. la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati,

partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;

19. Ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psico-motoria;

20. attività di volontariato di conforto, di assistenza e cura socio assistenziale e sanitaria anche attraverso la fornitura di capi di vestiario, di buoni pasto e derrate alimentari (Banco Alimentare).

Attività di tipo "B"

b) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico, dei servizi e della pesca, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al

minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, come appresso
specificato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per il settore turismo: organizzazione di eventi, fiere, partecipazione a eventi inerenti lo scopo sociale in ambito locale, regionale, nazionale, comunitario ed extracomunitario.
- per il settore della cultura: recupero, promozione, riproposizione e valorizzazione di usi, costumi, mestieri antichi e quant'altro concorra a favorire la trasmissione del "sapere antico" alle nuove generazioni.
- per i settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e della pesca: recupero, riproposizione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti enogastronomici e manufatturieri che risaltino la peculiarità dei prodotti tipici regionali.
- per il settore commercio e servizi: organizzazione di buffet e ricevimenti, gestione di Centri Pasti, modernamente concepiti, per la fornitura e distribuzione di pasti caldi ad ospedali, scuole, mense aziendali, nonché servizi di refezione e ristorazione, anche a domicilio.
- per il settore commercio e servizi: attività di catering e ristorazione, procedendo all'occorrenza alla stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, emettendo quindi buoni pasto (ticket), erogazione diretta di derrate alimentari (banco

alimentare).

- per il settore servizi:

- attività di trasporto, urbano ed extraurbano, di anziani, infermi, inabili, disabili ed in generale di tutte le categorie svantaggiate.

- pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione, sanificazione, purificazione di luoghi, strutture ed immobili destinati prevalentemente all'assistenza sociale, sanitaria e in generale a tutte quelle strutture, pubbliche e private, che necessitano di tali servizi quali:, impianti sportivi, aree turistiche, parchi giochi, centri storici, reti fognanti, ponti, asili nido, scuole, etc.

- pulizia, gestione e manutenzione di aree di interesse paesaggistico (giardini, spiagge, parchi, strade, parcheggi) e di locali pubblici e privati.

- la sistemazione, l'aggiornamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riqualificazione di luoghi, strutture ed immobili destinati prevalentemente all'assistenza sociale, sanitaria e in generale a tutte quelle strutture che necessitano di tali servizi.

- servizi di sorveglianza, custodia, pulizia e vigilanza di qualsiasi struttura pubblica e/o privata.

- interventi finalizzati all'esercizio di utilità collettiva quali: raccolta e stoccaggio differenziati dei rifiuti solidi/urbani ed ospedalieri, con relativo trasporto alle discariche pubbliche, provvedendo, se il caso, anche alla distribuzione di questi usando moderne tecniche e attrezzature tecnologicamente avanzate e/o commercializzazione degli stessi.
- iniziative di bonifica, pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di immobili pubblici e privati, compresi interi centri abitati e loro periferie, spazi ed aree verdi pubbliche, discariche, aree turistiche, parchi giochi, centri storici, reti fognanti, ponti, porti, lidi e spiagge per la salvaguardia della pubblica igiene ed incolumità.
- impianti di depurazione, di igiene e di salvaguardia ambientale.
- aree protette, marine e montane, aree attrezzate, zone boschive, parchi e riserve e zone costiere di rilevante valenza ambientale, la gestione di lidi, spiagge, approdi e porti turistici e relativi servizi.
- collocazione e fornitura, sia pubblica che privata, di tutti i tipi di contenitori di cui vi sia esigenza, in ville, strade, giardini, parchi, ecc. e, dove fosse necessario, nonché alla pulitura integrale degli stessi.
- lavori in ambito edile e di impiantistica a norma dei sistemi

ad uso civile ed industriale, nonché la gestione di punti per la fornitura, all'ingrosso ed al dettaglio, di materiale idoneo a tale attività.

- organizzazione di convegni, dibattiti, conferenze e seminari di studi nel settore della formazione e della cultura, nonché svolgimento di attività editoriali e di documentazione attraverso produzioni audiovisive e radiotelevisive e qualsiasi altra forma multimediale.

- iniziative che favoriscano lo sviluppo occupazionale attraverso la promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, monumentali, ambientali e culturali locali.

- programmazione di iniziative di animazione socio culturale e di intrattenimento.

- l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio;

- l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di

elementi per l'arredo urbano;

- l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e privati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a verde pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e recinzione di parchi naturali e riserve integrali, opere di formazione di invasi artificiali destinabili a pesca sportiva, opere di governo e manutenzione delle piante quali potature, diradamenti, spalcatore, formazione di aree di protezione per fori e altre specie vegetali, impianti di orti botanici

2) Programmazione, realizzazione e gestione di:

- strutture atte allo svolgimento di iniziative di turismo sociale e culturale, alberghi, strutture ricettive di qualunque tipo e genere, Case Vacanze, Agriturismi, Charter Nautico, turismo rurale, Pesca Tour e qualunque altra attività connessa al turismo.

- iniziative turistiche, di ogni ordine e grado che favoriscano lo sviluppo occupazionale attraverso la promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, monumentali, ambientali e culturali locali.

3) Promozione ed attuazione di azioni rivolte alla tutela, alla valorizzazione ed alla catalogazione del patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, locale, regionale e nazionale,

comunitario ed extracomunitario.

4) Gestione di musei, biblioteche, pinacoteche, collezioni e raccolte pubbliche e private, compresa la catalogazione ed inventariazione e l'emissione dei relativi biglietti.

La programmazione e la gestione di interventi formativi rivolti agli operatori e docenti della Scuola, della Sanità, dell'Università e della Formazione Professionale quali corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento, compresi i corsi polivalenti per la formazione degli insegnanti alle attività di sostegno nelle classi in presenza di allievi in situazioni di handicap, da attuare in forma autonoma e/o in regime di convenzione con i Provveditorati, le Università e gli Istituti Scolastici e Professionali.

Promozione, realizzazione e gestione di iniziative formative nazionali e transnazionali di ogni ordine e grado, nell'ambito dei programmi locali, regionali, nazionali e comunitari ed extracomunitari.

Programmazione, assistenza alla programmazione per conto terzi, gestione e cogestione di azioni formative di ogni ordine e grado in favore di enti, società, consorzi ed associazioni, pubbliche e private e miste operanti nei settori: sociale, assistenziale, sanitario, artigianale, musicale, commerciale, industriale,

turismo, sport, spettacolo, agricoltura e pesca.

Promozione culturale e professionale dei giovani in cerca di prima occupazione e occupati, e degli adulti occupati e/o nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la programmazione, realizzazione e gestione di interventi formativi rivolti all'aggiornamento, alla qualificazione, al perfezionamento, alla specializzazione, alla riqualificazione e all'acquisizione di specifiche competenze professionali nei settori: sociale, assistenziale, sanitario, artigianale, musicale, commerciale, industriale, turismo, sport, spettacolo, agricoltura e pesca.

Svolgimento di attività di centro studi, ricerche e documentazione in forma singola ed associata.

Organizzazione e gestione di interventi di orientamento scolastico, universitario e professionale.

Promozione ed intervento diretto nell'attività della ricerca e dello sviluppo, nel campo delle discipline sociali, ambientali, scientifiche, tecniche e tecnologiche, economiche e giuridiche.

Organizzazione di mostre, convegni, dibattiti conferenze, seminari di studi, iniziative ricreative e musicali, gare sportive e manifestazioni di ogni altra natura, nonchè svolgimento di attività editoriale e di documentazione anche attraverso produzioni audiovisive e radiotelevisive.

8. l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, attività di catering, rivolti in particolare a giovani, studenti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni, nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione del turismo giovanile, scolastico e sportivo nonché di progetti per lo scambio culturale che promuovano i valori della responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli;

9. l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini;

10. svolgere attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e complementare

11. organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni, celebrazioni funerarie;

12. l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento

lavorativo dei soci svantaggiati;

13. organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione;

14. attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi informatici quali per esempio programmazione, realizzazione siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi

15. la gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali per esempio canili, gattili, riserve di pesca, fattorie didattiche; gestione di servizi cimiteriali per animali nonché di ogni attività complementare e connessa;

16. la gestione di officine per la manutenzione e riparazione di macchine ed attrezzature, attività di autoriparazione;

17. progettare, organizzare ed eseguire lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici, termo-tecnici e idraulici in genere, nonché lavori edilizi finalizzati alla realizzazione di quanto sopra, in genere

e in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, nucleari, di metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione;

18. la promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;

19. la promozione e la gestione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati.

Tutte le suindicate attività potranno essere esercitate qualora non riservate a professionisti od operatori qualificati.

La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico fisica o socio culturale ed economica - e delle

loro famiglie.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito regolamento limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III: SOCI

ART. 6 (SOCI COOPERATORI ORDINARI) - Il numero dei soci cooperatori

è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;
- soggetti che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa, quali, a titolo di esempio, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini a quella

esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

ART. 7 (CATEGORIA SPECIALE DI SOCI) - L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria particolare, in ragione dell'interesse:

- alla loro formazione professionale;
- al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei cooperatori ordinari.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 21 del presente statuto, anche in misura inferiore di quanto previsto per i soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti come componenti dell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente

statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale, quanto al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 15 del presente statuto:

- nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la stessa.
- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario di detto inserimento; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del

predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ART. 8 (DOMANDA DI AMMISSIONE)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita;
- i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'attività svolta, la condizione professionale e le specifiche competenze possedute;
- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- la dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del presente statuto e l'impegno di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazione od ente, oltre a quanto

previsto nei precedenti punti escluso il primo, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 6.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci .

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli

Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9 (CONFERIMENTI E QUOTE)

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e danno diritto all'assegnazione di quote proporzionali di partecipazione al capitale dell'ente.

ART. 10 (VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società in assenza di autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento

della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

ART. 11 (OBBLIGHI DEL SOCIO)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono tenuti:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

ART. 12 (DIRITTI DEI SOCI)

I soci possono esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze

e delle deliberazioni dell'assemblea ed ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 13 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 14 (RECESSO)

Il diritto di recesso, nei casi previsti dalla legge, è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della

delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale di cui all'art.37 dello statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se

comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

ART. 15 (ESCLUSIONE)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa, così come meglio specificato nel regolamento;
- che si renda gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere

adottate dagli organi sociali;

- che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

- che arrechi in qualunque modo gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione al Tribunale competente, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

ART. 16 (LIQUIDAZIONE)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della partecipazione sociale, eventualmente rivalutata a norma del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ART. 17 (DECESSO DEL SOCIO)

In caso di decesso del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.

L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente

statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari agli stessi verrà attribuita una quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti successori spettanti, di tal che al momento del subentro in società in luogo della partecipazione del causa si avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali spetteranno i relativi diritti amministrativi, e quelli patrimoniali che spettano ad ogni socio cooperatore secondo i patti del presente statuto.

ART. 18 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO,

RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI) - La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15 - con esclusione del primo caso - oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che non fa più parte della cooperativa risponde verso di essa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV: PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 19 (ELEMENTI COSTITUTIVI) - Il patrimonio della cooperativa

è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci operatori;
- dalla riserva legale;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Delle obbligazioni sociali risponde solo la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 20 (BILANCIO DI ESERCIZIO) - L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In sede di redazione del bilancio vanno riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo

eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Amministratori e sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:

- a) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- b) - a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto;
- c) - a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della legge n. 59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'art. 2545-*quinquies*, comma 3, lettera b), del codice civile.

La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:

- d) - alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;

e) - alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;

f) - alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, in misura non superiore a quella stabilita dalla legge e dal presente statuto per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e per il godimento delle agevolazioni fiscali; e con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

g) - ad eventuale riserva facoltativa.

Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali il contributo ai fondi mutualistici, l'incremento della riserva indivisibile, e - salva la prioritaria remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi - la ripartizione dei ristorni.

E' preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi, di cui all'art. 2433-bis del codice civile.

ART. 21 (RISTORNI) - L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (degli scambi mutualistici), nel rispetto dei

limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione, generato esclusivamente dall'attività svolta con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni). Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

TITOLO V: ORGANI SOCIALI

ART. 22 (ORGANI SOCIALI) - Sono organi sociali della cooperativa:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) l'Organo Amministrativo;
- 3) il Collegio sindacale (se obbligatorio o se nominato).

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 23 (COMPETENZE - CONVOCAZIONE) - L'assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione mediante convocazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei

soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina dell'Organo amministrativo;
- la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore, nei casi previsti dall'articolo 2477, c.c.;
- le delibere sulle questioni gestionali riservate statutariamente alla sua competenza rimesse alla sua approvazione dall'organo amministrativo;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- lo scioglimento anticipato della cooperativa e la proroga della sua durata;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, almeno una volta all'anno, a mezzo di lettera raccomandata da inviare al domicilio dei soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere

fissata in un giorno diverso da quello della prima, e non oltre 30 (trenta) giorni da questa.

L'assemblea può essere convocata nel Comune ove ha sede la società o in qualsiasi altro luogo, in Italia.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 24 (QUORUM) - L'assemblea è regolarmente riunita:

1. in prima convocazione, quando sia presente un numero di soci che rappresenta almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci;
2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le delibere dell'assemblea sono valide qualora siano assunte con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati.

Tuttavia la validità delle delibere riguardanti aspetti specifici - scioglimento anticipato della Cooperativa, mutamento dell'oggetto sociale, trasformazione o fusione della società e trasferimento della sede legale all'estero - è subordinata all'approvazione (anche in seconda convocazione) con un numero di

voti che rappresenti più della metà dei voti spettanti a tutti i soci.

In tali ultime ipotesi i soci dissenzienti sono legittimati al recesso.

ART. 25 (VOTAZIONI - RAPPRESENTANZA) - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; ai soci persone giuridiche potranno essere attribuiti più voti in assemblea, non oltre cinque, in relazione all'ammontare della rispettiva quota oppure al numero dei rappresentanti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o dipendente della società.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare

nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 26 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA) - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE

ART. 27 (AMMINISTRAZIONE) - La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da:

- un Amministratore unico;
- un Consiglio di Amministrazione;
- due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, ai sensi degli artt. 2257 e 2258, c.c..

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato

di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo resterà in carica per il tempo che verrà stabilito dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, anche a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza - con firma sociale - della Cooperativa e può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo quanto escluso per legge o per statuto.

In caso di assenza e/o di impedimento del Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente.

L'amministratore unico, se nominato in alternativa al Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza della cooperativa, resta

in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, anche fino a revoca, e può essere rieletto.

ART. 28 (COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI) - Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. Qualunque sia la sua composizione, l'organo amministrativo, ha il dovere di gestire la cooperativa, eseguendo i seguenti adempimenti:

- a) convocare l'assemblea ed eseguirne le deliberazioni;
- b) redigere il bilancio di esercizio;
- c) stipulare gli atti, i contratti e le convenzioni richiesti dalle attività sociali e tra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, porre in essere le operazioni creditizie e finanziarie necessarie alla gestione della Cooperativa, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, nei limiti dei fidi ottenuti, e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa la stipula di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere, concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti

l'attivita' sociale e stipulare i relativi contratti, deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative, conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facolta' attribuita all'organo amministrativo di nominare un direttore determinandone le funzioni e la retribuzione, assumere e licenziare il personale della societa', fissandone le mansioni e le retribuzioni, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, nei limiti dei fidi ottenuti, e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa la stipula di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere, concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attivita' sociale e stipulare i relativi contratti, deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative, conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facolta' attribuita all'organo amministrativo di nominare un direttore determinandone le funzioni e la

retribuzione, assumere e licenziare il personale della societa',
fissandone le mansioni e le retribuzioni,

d) deliberare sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e
sull'esclusione dei soci;

e) compiere tutti gli altri atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non risultino essere riservati all'assemblea
per legge od in virtù del presente statuto;

f) redigere il Regolamento interno per i soci lavoratori da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria ai sensi
dell'art.6 della legge n.142/2001 e successive modifiche.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie
attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381
del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso
ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti
mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure
ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,
determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di
esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire
agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle
operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o

caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ART. 29 (CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI) - L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

ART. 30 (INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO) - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci, mediante

Assemblea ordinaria, per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 31 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI) - Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

ART. 32 (RAPPRESENTANZA) - L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori

nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 33 (COLLEGIO SINDACALE) - Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dell'assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla assemblea dei soci. L'assemblea stessa nomina il presidente e fissa il compenso annuo.

Devono essere nominati con le stesse modalità due Sindaci supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è

quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 34 (SCIoglimento ANTICIPATO) - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 35 (DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE) - In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.

TITOLO VII : DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 36 (PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE) - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti

in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 37 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA) - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, verranno deferite ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede la società.

L'Arbitro giudicherà secondo diritto, ai sensi degli articoli 34
e seguenti del D.LGS. 17 gennaio 2003, n.5.

ART. 38 (RINVIO) - Per quanto non previsto dal presente statuto,
valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a
mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile recante
la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519
c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società
a responsabilità limitata.

F.to: Lo Iacono Giuseppe - Pedone Ignazio - Ignazio Pennacchio -
dr. Michele Falletta, Notaio